

dossier

24 luglio 2019

Disposizioni integrative e correttive del codice della giustizia contabile

A.G. 99



Senato
della Repubblica




Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

UFFICIO RICERCHE SU QUESTIONI ISTITUZIONALI, GIUSTIZIA E CULTURA

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 156



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9148 - st_giustizia@camera.it -  [@CD_giustizia](https://twitter.com/CD_giustizia)

Atti del Governo n. 99

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

gi0094

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

La disposizione di delega	3
Il contenuto dello schema di decreto legislativo	7
Articoli 1-17 (<i>Disposizioni generali</i>)	8
Articoli 18-55 (<i>Modifiche in materia di giudizi di responsabilità</i>)	16
Articoli 56-63 (<i>Modifiche in materia di giudizi sui conti</i>)	25
Articoli 64-76 (<i>Modifiche in materia di giudizi pensionistici</i>)	29
Articoli 77-79 (<i>Modifiche alla disciplina degli altri giudizi ad istanza di parte</i>)	33
Articoli 80-88 (<i>Modifiche in materia di impugnazioni</i>)	35
Articoli 89-91 (<i>Modifiche in materia di esecuzione delle sentenze di condanna</i>)	37
Articoli 92-94 (<i>Modifiche alle norme di attuazione del Codice</i>)	38
Articoli 95-98 (<i>Ulteriori modifiche</i>)	39

Schede di lettura

LA DISPOSIZIONE DI DELEGA

L'**articolo 20** della legge 124/2015 ha delegato il Governo al riordino e alla ridefinizione della **disciplina processuale** delle diverse tipologie di contenzioso davanti alla Corte dei conti previste dal RD n. 1214 del 1934.

In attuazione di tale disposizione di delega è stato adottato il **Codice di giustizia contabile** (D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174).

In precedenza, la disciplina processuale dei giudizi davanti alla Corte dei conti era essenzialmente contenuta nel R.D. 1038 del 1933, nella legge 19 del 1994 (di conversione del DL 453/1993) e nell'art. 2 della legge 20 del 1994.

Il Codice è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2016, n. 209, ed è entrato in vigore il **7 ottobre 2016**.

La disposizione di delega consente altresì l'adozione (**art. 20, comma 6**), entro **3 anni** dalla data di entrata in vigore del Codice, di decreti legislativi "recanti le disposizioni **integrative e correttive** che l'**applicazione pratica** renda necessarie od opportune, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura" di cui alla disposizione di delega (art. 20 della legge n. 124 del 2015).

Il termine per l'esercizio della delega in questione è dunque fissato al **7 ottobre 2019**.

I decreti correttivi ed integrativi – così come il d. lgs. 174/2016 - sono adottati senza che derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda che il termine per l'adozione dei decreti correttivi ed integrativi, originariamente fissato dalla disposizione di delega in 2 anni, è stato prorogato a 3 anni dall'art. 1, comma 1, della legge n. 128 del 2018, recante proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti.

In particolare, l'esigenza di allungare i termini per consentire modifiche al Codice della giustizia contabile è stata sottolineata dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti che, con parere n. 6 del 2 agosto 2018, hanno proposto al Governo l'esercizio della delega correttiva, evidenziando l'opportunità di alcune modifiche e revisioni ispirate all'esigenza di ovviare a talune difficoltà interpretative emerse nel primo biennio di applicazione degli istituti codicistici.

Ai **principi e criteri direttivi** individuati dalla disposizione di delega (art. 20, **comma 2** della legge 124 del 2015) si aggiungono, ove compatibili, quelli dettati per la legge annuale di **semplificazione** dall'art. 20, comma 3, della legge 59/1997 (cd. Bassanini 1).

L'articolo 20, comma 3, della legge 59/1997 reca una ampia serie di principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi autorizzati dalla legge annuale di semplificazione. A tali principi si aggiungono quelli specifici per le singole materie, stabiliti di volta in volta dalla legge di semplificazione.

Molti di questi principi riguardano lo snellimento dell'azione amministrativa, principalmente in relazione all'attività dei privati. Alcuni, invece, hanno carattere generale, quali la definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia; il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; l'indicazione esplicita delle norme abrogate.

I principi e criteri direttivi individuati dall'articolo 20, comma 2, della legge 124/2015 – che trovano applicazione anche per l'adozione dei decreti legislativi e correttivi - sono i seguenti:

- **adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori**; l'adeguamento va coordinato ai principi generali stabiliti dalla disciplina del codice processuale civile, assicurando in particolare la concentrazione delle tutele spettanti al giudice contabile;
- **disciplinare i giudizi tenendo conto degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi da tutelare**, in base al principio di concentrazione ed effettività della tutela e nel rispetto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo;
- ispirare le disposizioni processuali sulle **azioni del PM e sulle funzioni e attività del giudice e delle parti** a principi di semplificazione e razionalizzazione e riparto delle competenze;
- prevedere, per una sola volta e per un massimo di 2 anni, **l'interruzione - con atto di costituzione in mora - del termine di prescrizione (di 5 anni) delle azioni esperibili dal procuratore regionale**; il termine di prescrizione è sospeso per la durata del processo; detto criterio introduce quindi, per il procuratore regionale, una specifica limitazione rispetto alla disciplina generale sull'interruzione della prescrizione di cui agli artt. 2943 e seguenti del codice civile.
- **elevare il limite attuale (di 5.000 euro) per il rito monitorio** previsto dall'art. 55 del TU del 1934 per gli atti dannosi di lieve entità patrimoniale; il limite va periodicamente aggiornato sulla base delle rilevazioni Istat;
- prevedere, nei giudizi di responsabilità amministrativa, l'introduzione di un **rito abbreviato** che permetta all'Erario, definendo il giudizio di primo grado, di incamerare rapidamente una somma di denaro, a

titolo di **risarcimento non superiore al 50% del danno economico imputato**; l'accesso al rito abbreviato è condizionato dal parere favorevole del PM ed è precluso in caso di dolo nell'arricchimento del responsabile del danno. La sentenza è immediatamente esecutiva e inappellabile. In secondo grado, la formulazione della richiesta di abbreviato consente una sentenza che preveda **un risarcimento almeno pari al 70%** di quanto domandato con l'atto di citazione;

- prevedere un **riordino della fase istruttoria** sulla base dei seguenti principi: specificità e concretezza della notizia di danno erariale; pieno accesso agli atti dopo l'emissione dell'invito a dedurre; obbligatorietà dell'audizione personale del presunto responsabile; specificazione delle modalità di esercizio dei poteri del PM; formalizzazione dell'archiviazione; preclusione di chiamata in causa su ordine del giudice, in assenza di nuovi elementi, di un soggetto destinatario di archiviazione;
- unificare le norme sull'obbligo di **denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante**;

L'obbligo di denuncia è attualmente previsto da diverse discipline di settore nell'ambito della pubblica amministrazione (es: in generale, per i dipendenti statali, art. 20 del D.P.R. n. 3 del 1957). Sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, l'art. 54-bis del TU pubblico impiego (D.Lgs 165/2001) introdotto dalla legge 190 del 2012, è stato modificato dall'art. 1 della legge n. 179 del 2017 recante Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. concentra le tutele sul divieto di sanzioni.

- disciplinare le procedure sulle **consulenze tecniche**, prevedendo l'istituzione di albi regionali;
- **riordinare le disposizioni processuali vigenti** integrandole e coordinandole con le disposizioni e i principi del codice di rito civile in relazione a specifici aspetti, che vengono dettagliatamente indicati (cfr nn. 1 e 2);
- **ridefinizione della disciplina delle impugnazioni**, anche mediante rinvio a quella del primo grado, nonché riordino e ridefinizione delle norme relative alle decisioni impugnabili, all'effetto devolutivo dell'appello, alla sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, al regime delle eccezioni e delle prove, ai termini per la revocazione in conformità a quanto previsto dal c.p.c., in ossequio ai principi del giusto processo e della sua durata ragionevole;
- **riordino e ridefinizione**, in ossequio ai principi nomofilattici e di certezza del diritto, **delle norme sul deferimento alle sezioni riunite della Corte dei conti** in sede giurisdizionale di questioni di massima importanza, conflitti di competenza territoriale e regolamento di

competenza su ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo;

- **riordino e ridefinizione delle disposizioni sull'esecuzione di sentenze di condanna definitive al risarcimento del danno** (il PM contabile ha la titolarità di agire e resistere davanti al giudice civile dell'esecuzione immobiliare);
- **disciplinare chiaramente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti dalla Corte in sede di controllo ed elementi probatori producibili in giudizio**, anche assicurando, nell'ambito di un eventuale giudizio di responsabilità amministrativa, la necessaria considerazione dei **pareri** resi dalla stessa Corte in sede consultiva.

Il **comma 3** dell'art. 20 prevede, inoltre, che la normativa delegata debba ulteriormente:

a) rinviare, come disposizione di chiusura, alla disciplina del **processo civile**, individuando la normativa specificamente applicabile al processo davanti alla Corte dei conti;

b) operare l'**abrogazione esplicita** delle norme divenute incompatibili con il riordino (fatto salvo quanto previsto in materia di abrogazione dall'art. 15 delle preleggi);

c) dettare le disposizioni di **coordinamento** con le disposizioni non abrogate;

d) prevedere una disciplina **transitoria**.

Il **comma 4** dell'art. 20 contempla, per la redazione dello schema da adottare in attuazione della delega legislativa, l'istituzione di una **Commissione speciale** presso il Dipartimento Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Commissione è stata costituita con DPCM 13 dicembre 2018 ed ha concluso i propri lavori il 12 aprile 2019.

Il **comma 5** prevede che l'adozione del decreto avvenga su proposta del Presidente del Consiglio; sullo schema del provvedimento sono acquisiti **prima il parere** delle Sezioni riunite della Corte dei conti e poi quello delle competenti **Commissioni parlamentari**.

IL CONTENUTO DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Lo schema di decreto legislativo in esame (atto 99), adottato in attuazione della disposizione di delega, è stato assegnato alle competenti Commissioni parlamentari il 16 luglio 2019, che sono chiamate ad esprimersi entro 30 giorni (quindi entro il **15 agosto 2019**) in base all'art. 20 della legge 124 del 2015.

Sullo schema di decreto legislativo è stato acquisito il prescritto **parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti**, espresso in data 1° luglio 2019 ed allegato all'atto trasmesso alle Camere.

Lo schema si compone di 98 articoli attraverso i quali vengono novellate sia le disposizioni del Codice della giustizia contabile, di cui all'allegato n. 1 del d.lgs. n. 174 del 2016 (artt. 1-91), sia le disposizioni di attuazione di cui all'allegato n. 2 del citato decreto legislativo (artt. 92-94), sia, infine, le norme transitorie e di abrogazione di cui all'allegato n. 3 (artt. 95-98).

Di seguito si dà conto sinteticamente del contenuto delle modifiche, ricordando che un confronto tra la normativa vigente e le novelle introdotte dall'A.G. 99 è contenuto nel parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti.

Articoli 1-17 *(Disposizioni generali)*

Gli articoli da 1 a 17 dello schema modificano la Parte I del Codice della giustizia contabile, la quale reca **disposizioni generali** circa gli organi, la giurisdizione, il processo contabile.

Gli articoli 1 e 2 dello schema intervengono sul Capo I - relativo ai **principi generali** - del Titolo I (Principi generali e organi della giurisdizione) della ricordata Parte I del Codice.

Per questo riguardo, con la novellazione dettata dallo schema:

- si incide in materia di digitalizzazione ed informatizzazione, aggiungendo la **sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti del giudice** tra gli elementi che le specifiche tecniche stabilite con decreti del Presidente della Corte dei conti disciplinino, nonché prevedendo che anche **le parti** (non più solo il pubblico ministero contabile) possano effettuare le **notificazioni** degli atti direttamente a **indirizzi di posta elettronica certificata** risultanti da pubblici elenchi o registri (**art. 1** che modifica l'**art. 6, co. 3 e 4** del Codice);
- si estende al **giudizio pensionistico** l'applicazione del rito ordinario del giudizio di responsabilità contabile (ossia le norme processuali generali recate dalla Parte II, Titolo III del Codice), beninteso se non espressamente derogato (**art. 2** che modifica l'art. 7 del Codice).

Gli articoli 3, 4 e 5 dello schema intervengono sul Capo II - relativo agli **organi** - del Titolo I della Parte I.

In particolare:

- riguardo le **sezioni giurisdizionali regionali** (ossia gli organi di giurisdizione contabile di primo grado), la disposizione vigente recita: "In materia di ricorsi pensionistici e negli altri casi espressamente previsti, la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico". Ebbene, siffatta formulazione è limata sostituendo all'espressione "ricorsi" quella più tecnica di "**giudizi**", nonché sopprimendo l'espressione "in funzione di giudice unico", ridondante rispetto alla composizione monocratica. Ancora per le sezioni giurisdizionali regionali, con riferimento a quelle di Trento e di Bolzano, si aggiunge la specificazione che lo Statuto speciale che (unitamente alle norme di attuazione) le disciplina, sia lo Statuto

della Regione Trentino-Alto Adige (**art. 3** che modifica l'**art.9, co. 2 e 3** del Codice);

- riguardo le **sezioni riunite in sede giurisdizionale** della Corte dei conti - alle quali è assegnato un numero di "consiglieri" determinato all'inizio di ogni anno dal Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza - si sostituisce "consiglieri" con "magistrati" (in una più estesa raffigurazione del giudice contabile e tenuto conto della non elevata consistenza organica dei soli consiglieri). Inoltre riguardo le sezioni riunite in **speciale composizione** (le quali hanno giurisdizione esclusiva in materia di contabilità pubblica), la loro composizione (il Presidente e sei consiglieri, tratti per metà dalle sedi giurisdizionali, per metà dalle sedi di controllo, delle sezioni riunite) è incisa con la previsione che i sei consiglieri siano tratti da sedi "centrali o regionali", così estendendo la composizione anche a provenienti dal livello territoriale (**art. 4** che modifica l'**art. 11, co. 2 e 7** del Codice);
- riguardo l'ufficio del **pubblico ministero** - esercitato dal procuratore regionale innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali o dal procuratore generale innanzi alle sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali d'appello della Corte dei conti - si viene a prevedere, con riferimento al **procuratore regionale**, che le sue funzioni comportino l'esercizio di funzioni direttive, talché possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che abbiano conseguito la qualifica di presidente di sezione (**art. 5** che introduce nell'**art. 12** del Codice un novello **co. 1-bis**). È disposizione 'innovativa' che mira - si legge nella relazione illustrativa - a rendere omogenea la posizione del procuratore regionale rispetto a quella del procuratore della Repubblica, a fini di coerenza logica e sistematica e sulla falsariga di quanto vale per gli organi del processo civile (improntato a parallelismo tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti, talché presidente del tribunale ordinario e procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale costituiscono entrambi uffici direttivi di primo grado), posto che tra i criteri di delega (cfr. art. 20, co. 2 e co. 3, lett. *a*) della legge n. 124 del 2015) figurano il richiamo e rinvio ai principi processualciviltistici. L'**art. 95** dello schema (v. *infra*) viene poi a dettare disposizione transitoria, secondo cui la previsione ora detta circa le funzioni direttive del procuratore regionale non si applica agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

L'articolo 6 dello schema incide sul Capo III - relativo alla giurisdizione - del Titolo I della Parte I. In particolare ne modifica l'articolo 17, relativo alla **decisione su questioni di giurisdizione**.

Si interviene nel modo che segue:

- quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice (o viceversa), ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se la medesima **domanda è riproposta** (non più se il processo è riassunto) innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione - e la domanda è da riproporre nel termine perentorio di tre mesi decorrenti dal **passaggio in giudicato** della sentenza (non più dalla comunicazione di tale passaggio in giudicato) (**art. 6, co. 1., lett. a**) che modifica l'**art. 17, co. 2** del Codice);
- se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice contabile, sono fatti **salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda**, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite. Ebbene, rispetto a tale vigente previsione, si viene a specificare che gli effetti della domanda fatti salvi sono quelli che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall'instaurazione del primo giudizio (**art. 6, co. 1., lett. b**) che modifica l'**art. 17, co. 4** del Codice);
- circa le **misure cautelari**, esse perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione. La novella viene ad aggiungere, rispetto a tale vigente previsione, che nel caso di difetto di giurisdizione del giudice contabile, per la **dichiarazione di inefficacia** della misura cautelare su ricorso della parte interessata si applica la disposizione di cui all'art. 78, co. 2 del Codice (secondo cui il presidente della sezione, su ricorso della parte interessata, convoca le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza non impugnabile, che il provvedimento cautelare è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione - non manifestamente infondata, aggiunge lo schema - il presidente della sezione deferisce l'esame della questione al collegio, che decide con ordinanza). Dunque la novella punta a proceduralizzare la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare per consentire alla parte interessata di ottenere un

provvedimento giudiziale al fine di rimuovere gli effetti della misura (**art. 6, co. 1., lett. c**) che modifica l'**art. 17, co. 7** del Codice);

- nei **giudizi di responsabilità amministrativa per danno all'erario** (locuzione che lo schema sostituisce a quella vigente di "giudizi di responsabilità patrimoniale di danno"), quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile o il difetto di sua giurisdizione è statuito dalle sezioni unite della Corte di cassazione, **l'amministrazione danneggiata ripropone la causa** dinanzi al giudice che è munito di giurisdizione, entro un termine. Questo termine diviene di **tre mesi** secondo lo schema (anziché sei mesi), si intende dal passaggio in giudicato della sentenza. Nel giudizio riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova, prevede la disposizione vigente. La novella aggiunge che - ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute - sono fatti **salvi gli effetti** sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dalla instaurazione del primo giudizio (**art. 6, co. 1., lett. d**) che modifica l'**art. 17, co. 8** del Codice);
- ancora nei giudizi su una pretesa per danno all'erario, si viene a prevedere che l'atto con cui la giurisdizione è declinata in favore del giudice contabile debba essere trasmesso senza ritardo e comunque entro un mese dalla pubblicazione, al procuratore regionale della Corte dei conti, da parte dei soggetti indicati dall'articolo 52, comma 1 del Codice (ossia dirigenti o responsabili di servizi delle pubbliche amministrazioni comunque denominati, quali responsabili delle strutture di vertice), fermo restando l'obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in essere tutte le misure a evitare l'aggravamento del danno (**art. 6, co. 1., lett. e**) che introduce nell'**art. 17** del Codice un novello **co. 8-bis**);
- fuori dei casi in cui la giurisdizione sia declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice o viceversa, si viene a prevedere che - qualora il pubblico ministero notifichi l'invio a dedurre (su questo cfr. l'art. 67 del Codice) entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia - siano comunque fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda (fermo restando le preclusioni e le decadenze intervenute). Così l'**art. 6, co. 1.**, ancora **lett. e**) che introduce nell'**art. 17** del Codice altresì un novello **co. 8-ter**).

Il novero di queste modifiche risulta impiantare nella giurisdizione contabile previsioni recate dall'articolo 59 della legge n. 69 del 2009, relativo alla decisione delle questioni di giurisdizione per il giudice che in

materia civile, amministrativa, contabile, tributaria (o giudici speciali) dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.

Gli articoli 7 e 8 dello schema intervengono sul Capo IV - relativo alla **competenza** - del Titolo I della Parte I.

L'**art. 7** (modificativo dell'**art. 18** del Codice) peraltro reca un intervento di mero *drafting*, giacché rimane comunque fermo che in presenza di una pluralità di condotte poste in essere in più ambiti regionali, il criterio della individuazione della sezione giurisdizionale competente sia quello della condotta causalmente prevalente.

L'**art. 8** (modificativo dell'**art. 20, co. 1, 3 e 4** del Codice) verte sul **rilievo dell'incompetenza**. In particolare:

- si specifica che il rilievo dell'incompetenza, se di ufficio, sia effettuabile finché la causa non è decisa "in primo grado";
- si prevede che il giudice cui sia demandato il giudizio da parte di altro giudice che si sia ritenuto incompetente, il quale ritenga a sua volta di essere del pari incompetente, rivolga la richiesta di regolamento di competenza alle **sezioni riunite**;
- in pendenza del regolamento di competenza, la richiesta di eventuali misure cautelari si propone al giudice indicato come competente, prevede la disposizione vigente. Ebbene la novella aggiunge che siffatte **misure cautelari** perdano la loro efficacia entro trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento declaratorio dell'incompetenza del giudice che le abbia emanate - con facoltà delle parti di riproporre le domande cautelari al giudice competente;
- come formulazione linguistica, si espunge quale superfluo il riferimento della competenza alla sua profilatura "territoriale".

Gli articoli 9 e 10 dello schema intervengono sul Capo V - relativo all'**astensione e ricusazione del giudice** - del Titolo I della Parte I.

In particolare:

- si espunge il **pubblico ministero** dalla previsione secondo cui al giudice contabile si applicano le cause e le modalità di **astensione** previste dall'*articolo 51 del codice di procedura civile*. Siffatta soppressione risponde a coordinamento del testo, giacché l'astensione del pubblico ministero diviene oggetto di un articolo 54-*bis* del Codice, introdotto dall'art. 20, co. 2 dello schema (inoltre, l'obbligo di astensione per il pubblico ministero è disciplinato dall'articolo 73 del codice di procedura civile) (**art. 9**, che modifica l'**art. 21** del Codice);
- in materia di **ricusazione**, si viene a specificare che la pronuncia di ricusazione verso un giudice contabile sia assunta in **camera di**

consiglio (la norma vigente invece non specifica la modalità di assunzione di tale pronuncia). Così come si interviene circa il **giudice** chiamato a decidere la riconsunzione, posto che la disposizione vigente tratta della riconsunzione del giudice monocratico (in tal caso, decide il presidente della sezione) o di uno dei componenti del collegio (decide il collegio), non già del **presidente di una sezione giurisdizionale** di primo o di secondo grado. La novella viene a prevedere che in tal caso decida il collegio di una sezione centrale (o della sezione di appello siciliana), secondo criteri predeterminati all'inizio di ciascun anno dal Presidente della Corte dei conti (**art. 10** che modifica l'**art. 22** del Codice).

L'articolo 11 dello schema incide sul Capo VI - relativo agli ausiliari del giudice - del Titolo I della Parte I. In particolare ne modifica l'articolo 25, relativo al **commissario *ad acta***.

Secondo la disposizione vigente, per l'esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell'amministrazione, il giudice contabile può nominare un commissario *ad acta*.

La novella introduce la facoltà di nominare un commissario *ad acta* nei **giudizi di conto**.

Dunque nei giudizi di conto il collegio può nominare un commissario (stabilendone il compenso), in ipotesi di inadempimento dell'amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere (**art. 11** che introduce nell'**art. 25** del Codice un novello **co. 1-bis**).

Gli articoli 12 e 13 dello schema intervengono sul Titolo II - costituito da un unico capo e relativo a **parti e difensori** - della Parte I.

In particolare:

- circa il patrocinio e l'**obbligo di elezione di domicilio della parte**, si specifica con maggiore puntualità lessicale che la parte (nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di risposta) si intenda domiciliata presso la segreteria del giudice adito, in mancanza di elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito o di un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni (**art. 12** che modifica l'**art. 28, co. 2** del Codice);
- circa la **procura alle liti**, si prevede che per la **fase pre-processuale** essa rechi comunque l'elezione di domicilio e sia rilasciata in calce o a margine dell'invito a dedurre o delle deduzioni, con effetti che valgono anche per la fase del giudizio instaurato (**art. 13** che introduce nell'**art. 29** del Codice un novello **co. 1-bis**).

Gli articoli 14 e 15 dello schema intervengono sul Titolo III - costituito da un unico capo e relativo agli **atti processuali** - della Parte I.

In particolare:

- si prevede che l'obbligo di **sottoscrizione degli atti di parte** (citazione, ricorso, comparsa: sottoscrizione della medesima parte, se essa stia in giudizio personalmente, oppure del difensore) valga solo per l'originale (non anche le copie) da notificare (**art. 14** che modifica l'**art. 36, co. 1** del Codice);
- si prevede che la **sottoscrizione del processo verbale** sia resa da chi presiede l'udienza (anziché "il presidente", come recita la disposizione vigente) oltre che dal segretario (**art. 15** che modifica l'**art. 37, co. 2** del Codice). In tal modo si ricomprende il giudice monocratico o quello delegato.

Gli articoli 16 e 17 dello schema intervengono sul Titolo IV - costituito da un unico capo e relativo ai **provvedimenti** - della Parte I.

In particolare:

- riguardo il **contenuto della sentenza**, si specifica che essa rechi: l'intestazione "Repubblica italiana" nonché la sottoscrizione del giudice monocratico (qualora tale sia la composizione del giudice decidente). E la nullità della sentenza si ha qualora manchino (e non risultino dal verbale d'udienza) "gli elementi" - anziché "le indicazioni" come recita la disposizione vigente - costitutivi e strutturali della sentenza (enumerati dal comma 2 dell'articolo 39 del Codice). Infine si viene a dare più puntuale determinazione della disciplina per il caso di impossibilità di sottoscrizione della sentenza. La novella specifica così che se, dopo la pronuncia della sentenza, morte o altro impedimento renda impossibile la sottoscrizione da parte del presidente, interviene quella del componente più anziano del collegio (purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento); se renda impossibile la sottoscrizione dell'estensore, interviene quella del presidente (purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento). Così l'**art. 16** che modifica l'**art. 39, co. 1, co. 2 lettera g), co. 3 e co. 4** del Codice;
- riguardo la **pronuncia sulla nullità**, la disposizione vigente prevede che se la nullità degli atti del processo sia imputabile al segretario, all'ufficiale giudiziario o alle parti, il giudice, con il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le **spese della rinnovazione a carico** "della parte che ha dato luogo alla nullità". La novella sostituisce a quella espressione l'altra più generale "**del responsabile**" (poiché

causa di nullità possono essere altresì condotte di soggetto diverso dalle parti).

Articoli 18-55 *(Modifiche in materia di giudizi di responsabilità)*

Gli articoli da 18 a 55 dello schema modificano la disciplina del giudizio di responsabilità, di cui alla Parte II del Codice.

Gli articoli da 18 a 33 dello schema intervengono sul Titolo I della Parte II, relativo alla **fase preprocessuale**.

Relativamente alla **denuncia di danno** (la cui disciplina è dettata dal Capo I, dagli articoli 51-54, del Codice) lo schema:

- assicura la **riservatezza** del soggetto denunciante anche nell'ipotesi di *actio nullitatis* proposta prima dell'esercizio dell'azione di responsabilità (**art. 18** che modifica l'art. 51, co. 4 del Codice);
- con riguardo all'obbligo di denuncia del danno erariale oltre ad **ampliare** la platea dei **sogetti obbligati alla denuncia** di danno, ricomprendendo i liquidatori di società a partecipazione pubblica, introduce misure volte a garantire la riservatezza dei soggetti che segnalano al procuratore regionale eventi di danno (**art. 19** che modifica l'art. 52 del Codice);
- precisa l'attività del PM contabile, escludendo che il procuratore regionale debba comunicare al soggetto denunciante le proprie determinazioni sulla eventuale apertura del procedimento istruttorio (**art. 20** che modifica l'art. 54 del Codice);
- disciplina le **cause di astensione** e le modalità di sostituzione del magistrato del PM contabile (**art. 20** che introduce il nuovo art. 54-*bis* nel Codice).

Per quanto riguarda l'**attività istruttoria del PM** presso la Corte dei conti (la cui disciplina è prevista dal Capo II (artt. 55-65), del Titolo I della Parte II, del Codice) l'Atto del Governo:

- interviene in materia di deleghe istruttorie eliminando l'obbligo di motivazione dell'attività istruttoria diretta dal PM e ampliando le **possibilità di delega** ai dirigenti e funzionari di qualsiasi PA, a prescindere dal fatto che ricorrano specifiche esigenze e anche al di fuori dell'ambito territoriale del PM (**art. 21** che modifica l'art. 54 del Codice);
- precisa con riguardo alle richieste di documenti e di informazioni da parte del PM che esso possa richiedere atti e documenti, ancorché

coperti dal segreto investigativo, a tutte le autorità giudiziarie (**art. 22** che modifica l'art. 58, co. 1 del Codice);

- sopprime l'attuale onere, gravante sul PM, di emettere un decreto motivato per richiedere alle PP.AA. le informazioni e i documenti necessari all'istruttoria. Come si precisa nella relazione non sussistono infatti in questi casi quelle esigenze di tutela del destinatario, che invece ricorrono con riguardo ad altre attività istruttorie per le quali il codice già impone specifica motivazione (**art. 22** che modifica l'art. 58, co. 2 del Codice);
- prevede - in aggiunta alle attuali facoltà di accesso per il tramite dei reparti della Guardia di Finanza - la possibilità per il PM di **accedere** direttamente, anche mediante collegamento telematico, alla **sezione dell'anagrafe tributaria** (**art. 22** che introduce il nuovo comma 2-bis all'art. 58 del Codice). In proposito nella relazione si precisa che gli aspetti tecnici e i connessi profili di sicurezza potranno formare oggetto di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate, sentito, eventualmente, il Garante per la protezione dei dati personali;
- precisa che il sequestro documentale può riguardare non soltanto gli atti, ma anche i documenti non esibiti (**art. 23** che modifica l'art. 59 del Codice);
- interviene sulla disciplina delle **audizioni personali** introducendo la possibilità per il PM di delegare con decreto motivato l'individuazione e l'audizione di soggetti informati, finalizzata ad acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla emersione delle personali responsabilità (**art. 24** che modifica l'art. 60 del Codice);
- modifica la disciplina in materia di **sequestro documentale**, ancorando la decorrenza del termine per proporre reclamo alla data di conoscenza del decreto che dispone l'avvenuto sequestro anziché alla consegna del decreto (**art. 25** che modifica l'art. 62 del Codice);
- con riguardo ai procedimenti di istruzione preventiva precisa che è il presidente della sezione o il giudice da lui delegato (attualmente la disposizione prevede che sia genericamente "il giudice") che provvede all'assunzione preventiva de mezzo di prova richiesto dalla parte (**art. 26** che modifica l'art. 64 del Codice);
- in tema di **nullità degli atti istruttori** chiarisce che l'invalidità colpisce soltanto quegli atti, che, incidendo direttamente nella sfera del destinatario, richiedano una espressa motivazione. Le ipotesi di nullità degli atti istruttori del PM contabile sono limitate ai soli casi in cui la legge lo preveda espressamente (**art. 27** che modifica l'art. 65 del Codice).

Con riguardo alla disciplina sulla **conclusione della fase istruttoria** (la cui disciplina è prevista dal Capo III (artt. 66-70) del Titolo I della Parte II, del Codice) lo schema:

- modifica la disciplina dell'invito a dedurre correggendo un errore materiale (nel comma 5 dell'art. 67 del Codice è richiamato erroneamente l'art. 86 invece del - corretto- art. 68) e riconoscendo al PM la possibilità di compiere **attività istruttoria dopo l'emissione dell'invito a dedurre** nel caso in cui ricorrano situazioni nuove, diverse da quelle evincibili dalle controdeduzioni. In questi casi grava sul PM l'obbligo di comunicazione dei nuovi elementi acquisiti ai soggetti destinatari dell'invito (**art. 28** che modifica l'art. 67 del Codice);
- interviene sulla **procedura di comunicazione alle parti dell'ordinanza** che consente o nega la **proroga** precisando che di tale adempimento deve farsi carico la segreteria del giudice. E' appena il caso di ricordare che entro 10 giorni dalla comunicazione è possibile presentare reclamo alla sezione (**art. 29** che modifica l'art. 68 del Codice);
- con riguardo alla disciplina dell'**archiviazione** precisa che il PM può disporre l'archiviazione per assenza di colpa grave anche quanto valuti che l'**azione** amministrativa dell'amministratore dell'ente locale risulti **conforme al parere reso dalla Corte dei conti** in sede di controllo. Rispetto alla formulazione vigente si subordina l'adozione del provvedimento di archiviazione a una valutazione in concreto dell'incidenza che, sull'elemento soggettivo e sul nesso di causalità, assume la conformità dell'azione amministrativa ai pareri resi dalla Corte dei conti nel rispetto dei presupposti generali per il loro rilascio. Sempre con riguardo alla disciplina dell'archiviazione si precisa che il decreto di archiviazione debba essere comunicato "tempestivamente" al destinatario dell'invito a dedurre. Come precisa la relazione illustrativa si vuole in questo modo rimarcare l'urgenza dell'adempimento (**art. 30** che modifica l'art. 69 del Codice);
- interviene sulla disciplina relativa alla **riapertura del fascicolo istruttorio archiviato**. Attualmente i fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti con decreto motivato del procuratore regionale in presenza di fatti nuovi e diversi successivi alla archiviazione. Lo schema di decreto oltre a stabilire che tale riapertura sia possibile dopo l'emanazione del formale provvedimento di archiviazione solo se emergono elementi nuovi consistenti in fatti sopravvenuti ovvero preesistenti ma dolosamente occultati, impone anche al PM di dare comunicazione dell'avvenuta riapertura dell'istruttoria ai soggetti cui era stata precedentemente

comunicata l'archiviazione (**art. 31** che modifica l'art. 70 del Codice).

Relativamente alle attività difensive costituite dalle **attività preprocessuali di parte** (la cui disciplina è prevista dal Capo IV (artt. 71 e 72) del Titolo I della Parte II, del Codice) il provvedimento:

- modifica la disciplina dell'**accesso al fascicolo istruttorio** riconoscendo il diritto ad accedere al fascicolo depositato e a visionare e estrarre copia di tutti gli atti e documenti ivi contenuti non solo al presunto responsabile, ma anche, ove nominato, al difensore dotato di procurare alle liti e limitando il possibile ricorso del destinatario dell'invito a dedurre al PM per l'attivazione dei suoi poteri istruttori alle sole richieste di documenti non già acquisiti al fascicolo istruttorio. Quest'ultima modifica è volta ad evitare, come precisa la relazione, un uso dilatorio del potere di richiedere al PM contabile di acquisire o sequestrare i documenti non resi ostensibili dalla pubblica amministrazione senza che vi siano effettive esigenze giustificative (**art. 32** che modifica l'art. 71 del Codice).
- interviene sulla disciplina relativa alla **presentazione delle deduzioni scritte**. A legislazione vigente il presunto responsabile può presentare deduzioni scritte con la relativa documentazione e gli altri elementi di prova su cui si basa la sua difesa entro 45 giorni dall'invito (o nel maggior termine fissato dal PM). Tale termine è prorogabile su richiesta motivata del destinatario dell'invito da presentarsi entro 5 giorni dalla notificazione dell'invito a dedurre. Lo schema in esame interviene su questo termine così da consentire al destinatario dell'invito un congruo *spatium deliberandi* per valutare se chiedere o meno la proroga del termine per il deposito delle deduzioni e documenti: il destinatario dell'invito a dedurre può infatti presentare l'istanza al PM non oltre 15 giorni prima della scadenza del termine. Lo schema di decreto prevede inoltre che in caso di pluralità di destinatari di invito a dedurre, il nuovo termine, concesso dal PM per il deposito delle altrui deduzioni, deve comunque essere portato a loro conoscenza ai soli effetti della proroga della scadenza per il deposito dell'atto di citazione (**art. 33** che modifica l'art. 72 del Codice).

Lo schema interviene poi sulla disciplina delle **azioni a tutela del credito erariale**, di cui al Titolo II della Parte II, del Codice (artt. 73 - 82).

Più nel dettaglio lo schema di decreto legislativo:

- interviene sulla disciplina del **sequestro conservativo** *ante causam*, attribuendo al terzo, che assume di essere stato leso da un provvedimento di sequestro, il diritto di opporsi intervenendo all'udienza davanti al giudice designato (**art. 34** che modifica l'art. 74 del Codice);
- modifica anche la analoga disciplina prevista per il sequestro conservativo in corso e durante la pendenza dei termini per l'impugnazione riconoscendo al terzo, che assume di essere stato leso dal provvedimento di sequestro e che ne ha avuto conoscenza successivamente alla scadenza del termine per proporre reclamo, la possibilità di rivolgersi direttamente al collegio in corso di causa con specifica istanza (**art. 35** che modifica l'art. 75 del Codice);
- completa la **tutela del terzo**, riconoscendogli il diritto di proporre reclamo avverso il provvedimento cautelare lesivo dei suoi diritti (**art. 36** che modifica l'art. 76 del Codice);
- introduce uno specifico procedimento per il **sequestro conservativo in appello**, modellato su quello previsto nel primo grado. Si prevede che sulla domanda di sequestro provvede, entro 45 giorni, il presidente della sezione di appello, con decreto motivato, procedendo contestualmente alla fissazione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, in composizione monocratica e assegnando al procuratore generale un termine perentorio non superiore a 30 giorni per la notificazione del decreto e della domanda. L'ordinanza del giudice designato è reclamabile (**art. 37** che modifica l'art. 77 del Codice);
- con riguardo alla **inefficacia del sequestro** limita l'esame collegiale dell'istanza intesa alla dichiarazione di inefficacia del sequestro conservativo ai soli casi in cui l'istanza stessa non sia manifestamente infondata (**art. 38** che modifica l'art. 78 del Codice);
- elimina, nell'ambito della disciplina relativa alla **esecuzione del sequestro** e alla gestione dei beni sequestrati, il riferimento all'art. 684 c.p.c. (revoca del sequestro). Si tratta di una modifica dovuta, come rileva la Corte dei conti, nel proprio parere sull'atto in esame, alla espressa previsione dell'art. 81 del Codice che disciplina la prestazione di una cauzione o di una fidejussione in luogo del sequestro (**art. 39** che modifica l'art. 79 del Codice);

- relativamente alla possibilità per il debitore di offrire una fideiussione bancaria in luogo dei beni sequestrati sostituisce il riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze con quello più ampio di "amministrazione danneggiata". Come sottolinea in proposito la relazione illustrativa tale modifica è finalizzata a far coincidere il soggetto beneficiario della garanzia con quello titolare del diritto al risarcimento, ossia l'amministrazione pubblica, anche se non statale (**art. 40** che modifica l'art. 81 del Codice);
- con riguardo alla disciplina della **ritenuta cautelare** apporta alcune modifiche di errori materiali (**art. 41** che modifica l'art. 82 del Codice).

Il Titolo III della Parte II del Codice (artt. 83-113), relativa ai giudizi di responsabilità, disciplina il **giudizio di responsabilità** secondo il rito ordinario.

Con riguardo a queste disposizioni lo schema di decreto:

- rinomina - per ragioni di maggiore appropriatezza terminologica - "Disposizioni generali" (attualmente "Generalità") la rubrica del Capo I del Titolo III della Parte II del Codice (**art. 42**);
- precisa che nel giudizio per responsabilità amministrativa è vietata la chiamata in causa per ordine del giudice ed elimina il riferimento - di difficile verifica nel giudizio contabile - al «litisconsorzio necessario sostanziale», al ricorrere del quale i responsabili debbono essere convenuti già in fase istruttoria e, in caso negativo, il giudice dovrà tenere conto della circostanza in sede di determinazione della minor somma da imputare con la sentenza al codebitore parte. Lo schema inoltre esplicita l'obbligo del giudice di ripartire le quote di responsabilità nel caso di responsabilità parziaria (**art. 43** che modifica l'art. 83 del Codice);
- relativamente alla **facoltà di terzi di intervenire** nel giudizio contabile, precisa che l'interesse all'intervento deve essere qualificato al fine di evitare interventi privi di interesse e di ogni concreta utilità (**art. 44** che modifica l'art. 85 del Codice);
- apporta modifiche alla disciplina delle **nullità dell'atto di citazione** finalizzate ad una più opportuna collocazione sistematica delle norme (**art. 45** che modifica l'art. 86 del Codice - spostando il contenuto del comma 9 nel nuovo comma 5-bis);
- con riguardo alla **udienza pubblica** prevista dalla disciplina sulla trattazione della causa, precisa che, nel rito ordinario, il PM

formula le proprie conclusioni prima di quelle dei difensori delle parti presenti, tenuto conto della sua posizione di attore e del principio generale secondo cui è l'attore ad esporre per primo le ragioni delle proprie pretese (**art. 46** che modifica l'art. 91 del Codice);

- sopprime il termine di 45 giorni entro il quale deve essere redatta la sentenza. In proposito la relazione illustrativa osserva come il comma 2 dell'art. 100 del Codice già specifica un termine per il deposito della pronuncia (**art. 47** che abroga il comma 1 dell'art. 103 del Codice);
- interviene sulla disciplina in tema di **incidente di falso** prevedendo - allo scopo di consentire la tempestiva riattivazione del processo sospeso - che debba essere depositata in cancelleria unitamente alla sentenza che ha definito il giudizio di falso anche l'istanza di fissazione dell'udienza e stabilendo che nel caso in cui entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza nessuna parte deposita copia della sentenza il giudizio è dichiarato estinto anche d'ufficio (**art. 48** che modifica l'art. 105 del Codice);
- apporta modifiche di carattere formale alla disciplina della **sospensione processuale**: nella rubrica dell'articolo del Codice è sostituito il riferimento al "giudizio" con quello più corretto al "processo" ed è soppressa la ridondante locuzione "civile, penale o amministrativa" riferita alle "controversie" che, in quanto contemporaneamente pendenti, danno luogo alla sospensione (**art. 49** che modifica l'art. 106 del Codice);
- relativamente alla prosecuzione o riassunzione del processo sospeso individua nella conoscenza della cessazione della causa di sospensione la decorrenza del termine di tre mesi, previsto per il deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio (**art. 50** che modifica l'art. 107 del Codice);
- interviene, similmente alla sospensione, sulla disciplina della **interruzione processuale**, sostituendo nella rubrica dell'articolo del Codice il termine "giudizio" con "processo", tecnicamente più appropriato ed eliminando il riferimento ai "successori di persona giuridica" in quanto non equiparabili agli eredi di persona fisica nel limitare la trasmissibilità del debito risarcitorio (**art. 51** che modifica l'art. 108 del Codice).

Il Titolo IV della Parte II del Codice (artt. 114-129) disciplina i **giudizi presso le sezioni riunite** con particolare riferimento alle questioni di massima, al regolamento di competenza e ai giudizi in unico grado.

Con riguardo a queste disposizioni lo schema di decreto correttivo:

- modifica la disciplina relativa al **deferimento della questione**, prevedendo che il deferimento alle sezioni riunite da parte della sezione di appello può avvenire anche a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti (**art. 52** che modifica l'art. 114 del Codice);
- interviene in materia di **notificazione del ricorso** avverso la deliberazione della sezione regionale di controllo, precisando che nei giudizi sui piani di riequilibrio davanti alle sezioni riunite in speciale composizione, il ricorso deve essere notificato alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, nonché, oltre al prefetto, all'autorità territoriale competente. Come precisa la relazione illustrativa tale modifica si rende necessaria per tener conto del fatto che, in alcune regioni (in particolare nella regione siciliana), la competenza nelle procedure di riequilibrio finanziario è attribuita a organi diversi dal prefetto (**art. 53** che modifica l'art. 124 del Codice);

Il Titolo V della Parte II del Codice riguarda i **riti speciali**: il rito abbreviato (art. 130), il rito monitorio (art. 131-132), il rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria (artt. 133-136).

Con riguardo a questo Titolo lo schema:

- interviene sulla disciplina del **rito monitorio** prevedendo che quando il decreto presidenziale di determinazione dell'addebito stabilisce la data dell'udienza di discussione per l'ipotesi di mancata accettazione, deve essere rispettata la norma generale concernente la fissazione presidenziale dell'udienza di discussione e stabilendo che il decreto deve essere notificato, congiuntamente all'atto di citazione, a cura della procura regionale. Come rileva la relazione illustrativa questa modifica consente di evitare frequenti duplicazioni e intrecci di comunicazioni e di notifiche da parte della segreteria della sezione e della procura regionale (**art. 54** che modifica l'art. 132 del Codice);
- interviene in tema di rito applicabile alle fattispecie di responsabilità sanzionatoria, al fine di colmare alcune lacune

applicative riscontratisi con riguardo alle modalità di notifica alla parte del decreto di fissazione dell'udienza camerale. Si prevede in particolare che copia del ricorso (atto introduttivo del giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie) debba essere notificata alla parte a cura del PM, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza camerale (art. 55 che modifica l'art. 133 del Codice).

Articoli 56-63 *(Modifiche in materia di giudizi sui conti)*

Gli articoli da 56 a 63 dello schema modificano la Parte III del Codice della giustizia contabile, relativa al **giudizio sui conti**.

L'**art. 56** modifica solo la rubrica del Capo I del Titolo I della Parte III del codice, sostituendo "*Generalità*" con "*Disposizioni generali*".

Il Capo II - relativo al **giudizio per la resa del conto** - è inciso dagli articoli da 56 a 59 dello schema.

L'**art. 57** modifica l'**art. 141** - che ha per oggetto il **ricorso - co. 1, 4 e 6** del Codice, per i seguenti profili:

- la **promozione** del ricorso **da parte del pubblico ministero** si ha allorché si realizzino alcune condizioni (enumerate dall'articolo 141, comma 1, del Codice) tra le quali l'omissione del deposito del conto, rilevata dalle risultanze dell'anagrafe degli agenti contabili o anche a seguito di comunicazione "d'ufficio" della segreteria della sezione. La novella sopprime la specificazione "d'ufficio";
- il giudizio per la resa del conto si propone con ricorso al giudice monocratico, il quale decide (secondo l'articolo 141, comma 4 del Codice) "in camera di consiglio". La novella sopprime la specificazione "in camera di consiglio" (onde risolvere l'altrimenti possibile questione circa la presenza del pubblico ministero);
- ancora, il giudice monocratico decide del ricorso con decreto motivato "entro trenta giorni dal deposito del conto" (prevede il medesimo articolo 141, comma 4 del Codice). La novella riferisce il **termine** di trenta giorni alla presentazione del conto da parte dell'agente contabile all'**amministrazione** (non già alla Corte dei conti), con obbligo di darne notizia alla sezione giurisdizionale. E prevede che il medesimo giudice monocratico assegni all'amministrazione un termine per la parifica e per il successivo deposito del conto presso la segreteria della sezione giurisdizionale;
- decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del conto - prevede l'articolo 141, comma 6 vigente - il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d'ufficio del conto, a spese dell'agente contabile e, salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina l'importo della **sanzione pecuniaria** a carico di quest'ultimo, la quale è (qualora l'agente contabile non goda di stipendio, aggio o indennità) non superiore a 1.000 euro. La

novella aggiunge che tale **importo** sia **aggiornato** ai sensi dell'articolo 131, comma 2 del Codice, ossia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Presidente della Corte dei conti) ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

L'**art. 58** modifica l'**art. 142** - che ha per oggetto l'**opposizione** - **co. 1 e 5** del Codice, per i seguenti profili:

- secondo la disposizione vigente, avverso il decreto del giudice monocratico si può proporre opposizione al collegio, con ricorso da depositarsi nella segreteria della sezione nel termine fissato per il deposito del conto. La novella specifica **quali siano i decreti del giudice opponibili** (mediante un puntuale rinvio ai commi 4, 6 e 7 del sopra ricordato articolo 141 del Codice);
- ancora, la novella prevede un **termine** di trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione alle parti - dunque un termine di durata prestabilita (analogo a quello per la resa del conto), non già riferito all'effettuazione del deposito del conto (com'è nella vigente disposizione);
- ancora, la novella prevede che la comunicazione da parte della segreteria della sezione del decreto di fissazione dell'udienza sia effettuata (oltre che all'opponente) "alle parti" (non già solo al "pubblico ministero", com'è nella disposizione vigente, dal momento che anche altri soggetti, ad esempio il responsabile del procedimento, potrebbero essere interessati a proporre opposizione).

L'**art. 59** modifica l'**art. 144** del Codice - che ha per oggetto la **decisione** - per il seguente profilo:

- la comunicazione della sentenza (la quale è non appellabile e immediatamente esecutiva) con cui è definito il giudizio di conto, dev'essere comunicata - oltre che all'agente tenuto alla resa del conto, all'amministrazione da cui lo stesso dipende e al pubblico ministero, com'è nella disposizione vigente - al **responsabile del procedimento**.

Il Capo III - relativo al **giudizio sul conto** - è inciso dagli articoli da 60 a 63 dello schema.

L'**art. 60** modifica l'**art. 145** - che ha per oggetto l'**istruzione e la relazione** del giudizio sul conto - **co. 3 e 4** del Codice, per i seguenti profili:

- secondo la disposizione vigente, il conto depositato presso la sezione giurisdizionale è tempestivamente assegnato, con provvedimento presidenziale, ad un giudice designato previamente quale relatore, il quale, dopo aver accertato la parificazione da parte dell'amministrazione, procede all'esame del conto, dei documenti ad esso allegati e degli altri atti e "notizie" che possa avere comunque acquisito. La novella sopprime "**e notizie**";
- ancora secondo la disposizione vigente il giudice relatore può procedere all'effettuazione di ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, previa autorizzazione del collegio in camera di consiglio. La novella prevede - a fini di snellimento dell'istruttoria - che **solo le nomine di consulenti** (non anche le ispezioni e gli accertamenti diretti) debbano essere **autorizzate dal collegio** in camera di consiglio;
- infine, secondo la disposizione vigente la relazione sul conto conclude o per il discarico del contabile (qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare) o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, per la declaratoria di irregolarità della gestione contabile, ovvero per gli altri provvedimenti interlocutori o definitivi che il relatore giudichi opportuni. La novella introduce l'inciso che siffatte conclusioni del giudice relatore siano da intendersi rese "**allo stato degli atti**".

L'**art. 61** modifica l'**art. 147** del Codice - che ha per oggetto l'**iscrizione a ruolo d'udienza** - per il riguardo della **comunicazione** da parte della segreteria della sezione. Ebbene:

- la segreteria è tenuta a comunicare (oltre che il decreto di fissazione dell'udienza, com'è già previsto) altresì **la relazione del giudice** designato per l'esame del conto - a fini di maggior compiutezza di contraddittorio.

L'**art. 62** modifica l'**art. 148** del Codice - che ha per oggetto l'**udienza di discussione** - per i seguenti profili:

- la disposizione vigente prevede per l'agente contabile, ove presente in udienza, soltanto il diritto di essere ascoltato dal collegio per "*fornire chiarimenti*", non anche per svolgere le proprie difese - se non con il patrocinio di un difensore. La novella consente all'**agente contabile**, quando venga sentito dal collegio, di potersi sempre **difendere**, anche personalmente (superandosi così una demarcazione, non sempre agevole, tra fornire chiarimenti e svolgere le proprie difese). E sopprime per converso il riferimento

ad un patrocinio di un funzionario appositamente delegato, nel caso di comparizione dell'amministrazione;

- è introdotta la previsione che l'**amministrazione possa** comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato;
- è introdotto altresì un comma *2-bis*, secondo cui il **giudice che ha sottoscritto la relazione sul conto** (cfr. *supra* art. 145 del Codice) **non fa parte del collegio giudicante**.

L'**art. 63** modifica l'**art. 149** del Codice - che ha per oggetto la **decisione** del giudizio sul conto - inserendo, tra i suoi possibili esiti e contenuti, la declaratoria di **irregolarità della gestione contabile**.

Si tratta di modifica di coordinamento, dal momento che quella declaratoria figura già tra i possibili contenuti della relazione istruttoria (di cui all'art. 145 del Codice, v. *supra*).

Articoli 64-76 *(Modifiche in materia di giudizi pensionistici)*

Gli articoli da 64 a 76 dello schema modificano la **Parte IV** del Codice della giustizia contabile, relativa ai **giudizi pensionistici**.

L'**art. 64** modifica (analogamente all'art. 56) solo la rubrica del Capo I del Titolo I della Parte IV del Codice, sostituendo "*Generalità*" con "*Disposizioni generali*".

L'**art. 65** modifica l'**art. 151** del Codice - che ha per oggetto il **giudice competente** - sopprimendo la qualificazione "*in funzione di giudice unico*" - riferita alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio in composizione monocratica, quale giudice in primo grado dei ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra.

Il giudizio pensionistico è indi inciso per i seguenti profili:

- riguardo il **deposito del ricorso**, sono ammesse per tutti i ricorsi in materia di pensioni (e non soltanto per quelli in materia di pensioni di guerra e di pensioni privilegiate ordinarie) la possibilità (che diviene tale anche per i ricorsi in materia di pensioni di guerra e di pensioni privilegiate ordinarie) della **spedizione mediante raccomandata** e la rilevanza del bollo dell'ufficio postale mittente ai fini della prova della spedizione (**art. 66, co. 1** che modifica l'**art. 154, co. 2** del Codice);
- è soppressa la disposizione secondo cui effettuato il deposito del ricorso, l'amministrazione competente debba depositare entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio di segreteria, i documenti in base ai quali è stato emesso il provvedimento impugnato e, nei casi di silenzio dell'amministrazione, indicare i motivi del rifiuto a provvedere (**art. 66, co. 2** che abroga l'**art. 154, co. 3** del Codice). La novella è volta ad evitare - si legge nella relazione illustrativa - che l'amministrazione, prima ancora di aver ricevuto la notifica del ricorso, si veda richiedere dalla segreteria del giudice adito il relativo fascicolo amministrativo;
- circa **la fissazione dell'udienza e la notifica del ricorso**, più modifiche sono dettate dall'**art. 67** incidente sull'**art. 155** del Codice. Viene meno, ancora una volta, la dicitura di "giudice unico" (e dove figuri l'espressione "collegio", è sostituite con "giudice", trattandosi di giudizio monocratico). La richiesta del fascicolo amministrativo diviene formulabile dal giudice (non prima del

decreto di fissazione dell'udienza di discussione. Diviene a cura del ricorrente la notifica all'amministrazione del decreto di fissazione di udienza (contenente, si è detto, l'ordine di trasmissione del fascicolo), entro un termine di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto. Il lasso di tempo massimo intercorrente tra il giorno del deposito del ricorso e la udienza di discussione diviene di 120 giorni (anziché 60 giorni), elevabile a 150 giorni (anziché a 80 giorni) in caso di notificazione da effettuarsi all'estero. Il lasso di tempo massimo intercorrente tra la data di notificazione al convenuto e la udienza di discussione diviene di 90 giorni (anziché 30 giorni), elevabile a 120 giorni (anziché a 40 giorni) in caso di notificazione da effettuarsi all'estero. È soppresso, perché previsione rifulita nelle altre or novellate, il comma 5 ("Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto"). Onde disciplinare con maggior definizione la fase della fissazione dell'udienza e della notificazione del ricorso, è introdotto un nuovo comma *5-bis*, secondo cui il ricorrente deposita in segreteria le prove dell'avvenuta notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza;

- circa la **costituzione del convenuto**, si introduce (in via di coordinamento) la facoltà per il convenuto di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni - ferma restando la diversa opzione per il convenuto di dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel Comune in cui abbia sede il giudice adito - e fermo restando, quale che sia la modalità di costituzione prescelta, il termine per essa di dieci giorni prima dell'udienza (**art. 68** che modifica l'**art. 156** del Codice);
- circa la difesa delle pubbliche amministrazioni, si introduce un rinvio alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (ivi l'articolo *152-bis*) in materia di **liquidazione delle spese processuali in favore delle pubbliche amministrazioni**. In virtù di tale aggiunto richiamo, se le amministrazioni siano assistite da propri dipendenti (ai sensi dell'articolo *417-bis* del codice di procedura civile), si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato lì previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (**art. 69** che modifica l'**art. 158, co. 2** del Codice);
- circa l'**intervento di altre parti** che abbiano interesse nella domanda proposta con il ricorso, con le quali il giudice (che le ravvisi) ordina

sia integrato il contraddittorio, si viene a introdurre una apposita 'procedimentalizzazione' (sulla falsariga di quanto stabilito dall'articolo 420, commi 9 e 10, del codice di procedura civile): il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto (nei termini di cui ai commi 4, 6 e 7 dell'articolo 155: v. *supra*). Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria difensiva. Tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti sono effettuate dalla segreteria del giudice (**art. 70** che modifica l'**art. 160** del Codice);

- circa l'**istanza di provvedimenti cautelari**, si pone in capo al ricorrente (anziché alla segreteria della sezione) la notifica del ricorso con contestuale istanza di sospensiva (unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare). Così l'**art. 71** che modifica l'**art. 161, co. 2** del Codice;
- circa il **reclamo** contro l'ordinanza con cui sia stata concessa o negata la sospensione dell'atto, la novella individua il *dies a quo* del termine perentorio per il deposito del reclamo, facendolo decorrere dalla data della comunicazione dell'ordinanza ovvero in quella della sua notifica, se anteriore - eliminando così ogni riferimento alla pronuncia in udienza. Ancora, si specifica che in caso di reclamo, la udienza di discussione fissata dal presidente (entro dieci giorni dal deposito) sia in camera di consiglio (sede di discussione del reclamo cautelare). Oltre al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato alle parti anche l'atto di reclamo. A fini di maggior contraddittorio e diritto di difesa, è introdotta la possibilità per le parti di depositare memorie e documenti fino a cinque giorni prima della data fissata per la camera di consiglio. Infine si prevede espressamente che, anche nel rito pensionistico, il magistrato che abbia emesso il provvedimento reclamato, non possa far parte del collegio che decide il reclamo (**art. 72** che modifica l'**art. 162, co. 1 e 2** del Codice);
- circa la trattazione della causa (si è dunque nel Capo III) e più in particolare l'**udienza di discussione**, è ampliato il termine (30 giorni, anziché 10 giorni) di lasso temporale massimo intercorrente tra l'udienza ed altra successiva che sia volta a dare alle parti modo di proporre mezzi di prova rilevanti (**art. 73** che modifica l'**art. 164, co 6 e 9** del Codice, insieme operando un raccordo normativo interno al codice sostitutivo di un - incongruo - richiamo all'art. 165

del Codice, che invece concerne i poteri istruttori del giudice);

- circa il **deposito di note difensive** innanzi al giudice che si pronuncia, la novella amplia a 30 giorni (anziché 10 giorni) il termine massimo che il giudice possa loro concedere, se lo ritenga necessario e su richiesta delle parti (**art. 74** che modifica l'**art. 167, co. 2** del Codice);
- circa il **deposito della sentenza**, l'espressione "*cancelleria*" è sostituita con "*segreteria*", per meglio indicare l'ufficio di supporto del giudice contabile (**art. 75** che modifica l'**art. 168** del Codice);
- circa l'**appello**, la disposizione vigente prevede che il giudice d'appello, quando annulla la sentenza del "giudice unico delle pensioni" per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello. La novella anche qui sostituisce a "giudice unico" la dicitura di "giudice monocratico" (**art. 76** che modifica l'**art. 170, co. 4** del Codice).

Articoli 77-79

(Modifiche alla disciplina degli altri giudizi ad istanza di parte)

Gli articoli da 77 a 79 dello schema modificano la **Parte V** del Codice della giustizia contabile, relativa agli **altri giudizi ad istanza di parte**.

Si tratta, in base all'art. 172 del Codice, delle ulteriori controversie rientranti nella giurisdizione della Corte dei conti, cioè dei:

- ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell'amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborso di quote di imposta inesigibili e di quote esigibili degli altri proventi erariali;
- ricorsi contro ritenute a titolo cautelativo, su stipendi e altri monumenti di funzionari e agenti statali;
- ricorsi per interpretazione del titolo giudiziale;
- altri giudizi a istanza di parte, previsti dalla legge, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato.

L'**art. 77** modifica l'**art. 173 del Codice**, che disciplina la **forma della domanda** per ampliare, dagli attuali 60 giorni a 90 giorni, il termine massimo che può intercorrere tra il deposito del ricorso e l'udienza di discussione (*il testo a fronte che accompagna il parere della Corte dei Conti contiene sul punto un refuso*). Lo stesso termine è portato dagli attuali 80 giorni a 120 giorni nel caso in cui la notificazione del ricorso debba essere effettuata all'estero.

In questo senso interviene la modifica dell'**art. 78 all'art. 174 del Codice**, in tema di comunicazioni e **notificazioni**. Tale disposizione, inoltre, prevede:

- che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, debba sempre essere notificato anche alla procura regionale della Corte dei Conti;
- che ricorso e relazioni di notificazione debbano essere depositati in segreteria almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione.

L'**art. 79** interviene sull'**art. 175 del Codice**, che disciplina l'**intervento del pubblico ministero** "negli altri giudizi ad istanza di parte", per semplificarne il contenuto.

La riforma, in particolare, stabilisce il procuratore debba sempre formulare **conclusioni scritte** (attualmente sono talvolta scritte, altre volte in udienza, a seconda del tipo di giudizio), da depositare in segreteria 20 giorni prima dell'udienza (attualmente 30 giorni prima, ma solo per i giudizi contro i provvedimenti definitivi dell'amministrazione finanziaria).

Sono conseguentemente soppresse le previsioni relative alle conclusioni del PM in udienza e all'avviso alle parti del deposito in segreteria.

Lo schema di decreto legislativo non modifica l'art. 176 del Codice che rinvia, per quanto non espressamente disciplinato, anche con riguardo agli altri giudizi ad istanza di parte, alle disposizioni previste per il rito ordinario.

Articoli 80-88 *(Modifiche in materia di impugnazioni)*

Gli articoli da 80 a 88 dello schema modificano la **Parte VI** del Codice della giustizia contabile, relativa alle **impugnazioni**.

L'art. 177 del Codice, che apre la parte VI, elenca i mezzi di impugnazione delle sentenze, ovvero: l'appello, l'opposizione di terzo, la revocazione e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

In particolare, l'**art. 80 modifica l'art. 178 del Codice**, che individua i **termini per le impugnazioni**. Oltre a correggere alcuni errori materiali (segnatamente al comma 2), la riforma prevede che, indipendentemente dalla data della notificazione della sentenza, il termine per proporre **revocazione** sia di **un anno** e il termine per **proporre ricorso per cassazione** sia di **6 mesi**, calcolati entrambi **dalla pubblicazione** della sentenza. Nel caso in cui ricorra uno degli eventi interruttivi di cui all'articolo 108 (ovvero la morte o la perdita di capacità della parte) trovano applicazione le norme del codice di rito civile di cui all'articolo 328 (che disciplina la decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta), e ciò sia quando l'interruzione attiene al termine breve per impugnare, di 60 giorni, sia quando riguarda il suddetto termine annuale per la revocazione.

Senza modificare la disciplina della notifica dell'impugnazione (art. 179 del Codice), l'**art. 81 dello schema interviene sull'art. 180 del Codice**, inerente al **deposito dell'atto di impugnazione**. La riforma mira a distinguere l'appello e la revocazione e il rispettivo regime di notifica e deposito: mentre infatti l'appello deve essere prima notificato e poi depositato, la revocazione deve essere prima depositata e poi notificata unitamente al decreto di fissazione dell'udienza.

L'**art. 82 modifica l'art. 182 del Codice**, relativo alla **notificazione del decreto di fissazione dell'udienza**, per prevedere che, nei giudizi di conto, lo stesso debba essere notificato **anche** all'**amministrazione di appartenenza dell'agente contabile**.

Gli articoli da 83 a 85 intervengono sulla disciplina dell'**appello** (artt. 189-199 del Codice). In particolare, gli **artt. 83 e 84** apportano correzioni formali agli articoli 190 (*Forma e contenuto dell'appello*) e 196 (*Improcedibilità dell'appello*) mentre l'**art. 85 modifica l'art. 199**, che disciplina il rinvio al primo giudice da parte del giudice d'appello per

concedere alle parti **3 mesi** – in luogo degli attuali 90 giorni – **per riassumere il processo**. Il termine di 3 mesi è peraltro già previsto dal Codice per altre ipotesi di riassunzione.

L'**art. 86** interviene sulla disciplina dell'**opposizione di terzo**, per modificare l'art. 201 del Codice relativo alla forma della domanda e al procedimento di opposizione. Il correttivo ribadisce che l'opposizione di terzo si presenta con ricorso (e non con atto di citazione), che deve essere depositato nel rispetto del termine di 60 giorni fissato dall'art. 178.

Gli articoli 87 e 88, infine, intervengono sulla disciplina della **revocazione**. In particolare, l'**art. 87 modifica l'art. 202 del Codice**, che elenca i casi di revocazione, per consentirla anche avverso le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello se frutto di omissione o doppio impiego ovvero di errore di calcolo, purché la pronuncia della sentenza che accerta il dolo del giudice o l'omissione o il doppio impiego di somme o l'errore di calcolo sia avvenuta dopo la scadenza del termine per appellare.

L'**art. 88 modifica l'art. 203 del Codice**, sulla proposizione della domanda, per specificare che la revocazione si propone con ricorso da depositare presso la segreteria dello stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Nessuna modifica è apportata alla disciplina del ricorso per Cassazione (artt. 207-210 del Codice).

Articoli 89-91

(Modifiche in materia di esecuzione delle sentenze di condanna)

Gli articoli da 89 a 91 dello schema apportano alcune correzioni alla **Parte VII** del Codice della giustizia contabile, relativa all'**Interpretazione del titolo giudiziale e all'esecuzione**.

L'**art. 89** modifica l'**art. 212 del Codice**, in base al quale le decisioni definitive di condanna possono rappresentare un **titolo esecutivo** solo quando munite della specifica **formula** esecutiva. Il correttivo consente anche al funzionario delegato dal dirigente della segreteria di rilasciare la copia in forma esecutiva, ponendo anche a suo carico la sanzione pecuniaria (da 1.000 a 5.000 euro) per la violazione di legge.

Viene inoltre sostituita la disciplina della spedizione del titolo esecutivo (alle parti vittoriose e alle amministrazioni interessate, per il tramite del pubblico ministero).

L'**art. 90** interviene sull'**art. 214 del Codice**, relativo all'**attività esecutiva dell'amministrazione** o dell'ente danneggiato. Aggiungendo un ulteriore comma, il correttivo specifica che se sono più di una le amministrazioni interessate, la riscossione delle spese di giustizia compete all'amministrazione titolare del maggior credito (in caso di crediti della stessa entità, a ciascuna amministrazione in parti uguali).

Inoltre, posto che all'amministrazione compete la scelta della **modalità di riscossione** «più proficua in ragione dell'entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante», lo schema di decreto precisa che l'amministrazione può chiedere al procuratore regionale gli esiti degli **accertamenti patrimoniali** effettuati sul debitore.

Inoltre, modificando l'art. 217 del Codice, l'**art. 91** dello schema di decreto interviene sul **giudizio di ottemperanza pensionistico** per correggere il riferimento lessicale al “giudice unico” con quello al “giudice monocratico”.

Articoli 92-94 *(Modifiche alle norme di attuazione del Codice)*

Gli articoli da 92 a 94 dello schema modificano le norme di attuazione del Codice della giustizia contabile (**allegato n. 2** del d.lgs. n. 174 del 2016).

L'allegato 2 consta di 25 articoli, suddivisi in tre Titoli, dedicati, rispettivamente a: disposizioni generali; disposizioni sui fascicoli di parte e d'ufficio; disciplina della formazione dei collegi giudicanti e delle udienze.

Le disposizioni generali (artt. 1-5) integrano le norme del Codice per quanto riguarda la richiesta di comunicazione degli atti da parte del pubblico ministero, l'attribuzione dell'incarico di consulente tecnico del giudice, i registri di segreteria e le notificazioni dell'ufficiale giudiziario.

L'articolo 6 disciplina le modalità di deposito del fascicolo di parte e della formazione del fascicolo d'ufficio.

Gli articoli da 7 a 24 stabiliscono norme relative: alla determinazione dei giorni di udienza e alla composizione dei collegi giudicanti; all'ordine di discussione e allo svolgimento delle cause; alla produzione di documenti e memorie in corso di giudizio; alla motivazione e alla redazione della sentenza; all'atto di riassunzione; nonché alcune disposizioni specifiche inerenti il processo pensionistico, il procedimento in appello e l'esecuzione.

Con una norma di chiusura, l'articolo 25 rinvia, ove compatibili, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per quanto non espressamente previsto nell'allegato.

Rispetto alla disciplina vigente, il correttivo:

- con l'**art. 92** **interviene sull'art. 3**, relativo alla vigilanza sugli incarichi di consulenza tecnica del giudice, per specificare che il presidente della sezione deve vigilare su tutti gli incarichi conferiti dall'ufficio nel triennio garantendo la trasparenza del conferimento, anche con strumenti informatici;
- con l'**art. 93** **modifica l'art. 4**, sui registri di segreteria, per correggere un rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile;
- con l'**art. 94**, **inserisce** nelle disposizioni di attuazione l'**art. 25-bis**, volto a disciplinare il **tirocinio formativo** (introdotto dal decreto-legge n. 69 del 2013) presso la Corte dei conti. Il tirocinio potrà essere svolto sia presso le sezioni giurisdizionali che presso quelle di controllo, sia presso la procura generale che presso le procure regionali. Spetterà al Presidente della Corte disciplinare le modalità di erogazione delle borse di studio utilizzando le risorse del bilancio autonomo della Corte stessa.

Articoli 95-98 *(Ulteriori modifiche)*

Gli articoli 95 e 96 dello schema modificano le norme transitorie del Codice della giustizia contabile di cui all'**allegato n. 3** del d.lgs. n. 174 del 2016.

Si segnala, in particolare, all'**art. 95**, l'intervento sull'art. 2 dell'allegato volta a precisare che le disposizioni sui giudizi sui conti (Parte III del Codice) si applicano ai conti che risultano ancora da depositare al momento dell'entrata in vigore del codice stesso, qualunque sia l'esercizio di riferimento.

L'**art. 96**, invece, novella le **abrogazioni** previste dall'art. 4, per prevedere l'abrogazione espressa dell'**art. 5 della legge n. 205 del 2000**.

Si tratta della disposizione sul "Giudice unico delle pensioni", che attribuisce alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in composizione monocratica, il giudizio di primo grado sui ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra.

Come specifica la relazione illustrativa, tale disposizione è superata dalla disciplina del Codice.

L'**art. 97** contiene invece un elenco di novelle formali al Codice, prevalentemente di *drafting*, mentre l'**art. 98** prevede la consueta clausola di invarianza finanziaria.